

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

MILLEPROROGHE
Per gli Ordini
il caso-rinnovi

Al Senato sono stati accantonati emendamenti al Milleproroghe che permetterebbero ai componenti degli organi degli Ordini eletti due o tre volte consecutive di essere eletti per un altro mandato. «Mi auguro che gli emendamenti siano bocciati dal relatore, e soprattutto dal ministro Orlando o finiremo per avere cariche a vita». Lo ha scritto in una nota Andrea Mazziotti, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera. «Il Governo, rispondendo a un'interrogazione, ha affermato di voler arrivare a regole nuove caratterizzate da rappresentatività, maggior democrazia, confronto e ricambio».

MISURE CAUTELARI**Sequestro bloccato con la transazione**

Annullo del decreto di sequestro preventivo disposto per reati tributari, se il legale rappresentante della Spa, prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti, concorda una transazione fiscale omologata, con pagamento dei debiti tributari. Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 13 febbraio 2017 n. 6591

Codice della strada. Nell'ultima sentenza della Cassazione prevale la linea «dura»

Poco aria nell'etilometro ma l'esame è valido

La scritta «volume insufficiente» non compromette l'attendibilità

Maurizio Caprino

La rilevazione del tasso alcolemico con etilometro è valida anche quando l'apparecchio segnala «volume insufficiente», ossia che il guidatore non ha soffiato nel boccaglio abbastanza aria per consentire una misurazione ottimale. Con questo principio di diritto, contenuto nella sentenza 6636/2017 depositata ieri, la Quarta sezione penale della Corte di cassazione aggiunge un tassello nel variegato mosaico di pronunce su questo particolare tema. Già l'anno scorso la Quarta sezione (sentenza 19161/2016, si veda Il Sole 24 Ore

del 10 maggio 2016) aveva riconosciuto valore probatorio alla misurazione con volume insufficiente. A distanza di alcune settimane, invece, la sentenza 23520/2016 aveva affermato che in questi casi l'organo di polizia deve provare l'efficienza dell'apparecchio (si veda Il Sole 24 Ore del 5 luglio 2016); dunque sarebbe ribaltato il principio-cardine della giurisprudenza sulla misura del tasso alcolemico, secondo cui l'onere della prova di un eventuale malfunzionamento dell'etilometro è del conducente.

Ora la Quarta sezione parte col prendere atto che la Cassazione ha via seguito tre indirizzi: ■ il primo ritiene ci sia un'insanabile contraddizione fra la dicitura «volume insufficiente» e l'attendibilità della misurazione; ■ il secondo presume che, se il guidatore non dimostra che ha un problema di salute tale da impedirgli di soffiare correttamente, il volume insufficiente indica la vo-

lontà di rendere impossibile la misurazione e dunque si ricadrebbe nel reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest;

■ il terzo considera possibile che il risultato sia valido anche con volume insufficiente e quindi sta al giudice motivare la sua decisione di riconoscere pieno valore al risultato del test.

La conclusione cui arriva nella sentenza depositata ieri la Quarta sezione è più vicina a quest'ultimo orientamento e lo dettaglia riprendendo una delle pronunce più recenti (la 40709/2016): in sostanza, occorre rifarsi al Dm 196/1990, che detta i requisiti di omologazione degli etilometri. L'allegato Dm, per il combinato disposto dei punti 2,5 e 3,5, secondo la Corte afferma che la misurazione è corretta ogniqualvolta il display dell'apparecchio indica il valore rilevato. Dunque, il fatto che sullo schermo appaia anche la scritta «misurazione insufficiente» «prova solo il fatto

che la quantità d'aria soffiata è stata «minore di quella occorrente per una misurazione ottimale». La scritta va interpretata solo come un «messaggio di servizio» (previsto anch'esso dal Dm) e non come un «inequivocabile messaggio di errore».

Se ne deduce che per difendersi resta solo la via più difficile: una perizia che, a prescindere dal volume insufficiente, mostri i limiti del principio di funzionamento dell'etilometro, che presume la quantità di alcol nel sangue (l'unica rilevante ai fini del Codice della strada) in base a quella nell'aria che esce dai polmoni. Un principio confutato da molti. Infine, la Corte ribadisce che, se si ritenesse non utilizzabile il valore misurato, si dovrebbe configurare il reato di rifiuto del test: «in assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio il test... è evidente che ci troviamo di fronte a un comportamento volontario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove famiglie. La nota del ministero dell'Interno

Nella convivenza di fatto l'Anagrafe è ricognitiva

Angelo Busani

Le iscrizioni anagrafiche sono finalizzate «all'accertamento della stabile convivenza e non già alla costituzione della convivenza di fatto»: lo afferma il ministero dell'Interno in una nota del 6 febbraio 2017, protocollata con il n. 231, peraltro diramata ad altro fine, e cioè quello di significare che la legge 76/2016 (la legge Cirinnà) si applica ai soli cittadini italiani e stranieri residenti in Italia ma non ai cittadini italiani iscritti all'Aire (l'anagrafe degli italiani residenti all'estero).

I commi 36 e seguenti della legge 76/2016 concernono i «conviventi di fatto», e cioè la situazione in cui vengono a trovarsi «due persone maggiorenti unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». Come si rileva dalla stessa sua definizione, la convivenza osservata dalla legge Cirinnà è una situazione «di fatto», che non nasce (come il matrimonio o l'unione civile) in base alla celebrazione di un «atto», ma per il solo «fatto» della verifica di uno stabile legame affettivo tra soggetti di sesso diverso.

A questa situazione di fatto, la legge ricollega dunque diverse conseguenze: ad esempio, i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario; in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari; ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante per le de-

cisioni in materia di salute (in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere) e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Inoltre, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstita ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre cinque anni; qualora nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstita, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per

un periodo non inferiore a tre anni. Ancora, nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Tutta questa rilevanza che la legge conferisce alla convivenza presuppone la sua sussistenza e prescinde da qualsiasi formalizzazione. Peraltro, la legge vuole che l'esistenza di una stabile convivenza sia attestata mediante una certificazione anagrafica, la quale consegue a una dichiarazione della convivenza che i conviventi devono effettuare all'Anagrafe in base al Dpr 223/1989 (articolo 4 e articolo 13, comma 1, lettera b). Appare dunque chiaro che i diritti conferiti dalla legge ai conviventi prescindono dall'iscrizione anagrafica; ma è pure chiaro che si fa in salita la strada di chi pretenda di esercitare quei diritti senza aver dichiarato la convivenza in Anagrafe.

Quotidiano del Diritto

**DIRITTO DI FAMIGLIA**
Mantenimento dei figli anche a «scalare»di **Giorgio Vaccaro**

Contributo per il mantenimento dei figli diverso mese per mese, prevedibile una sospensione nei mesi di luglio ed agosto. La ripartizione può essere determinata in modo a scalare.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impugnazioni. La nullità della notifica all'avvocato che si cancella dall'albo non ha «effetto» sul primo grado

Termini fermi fino alla sostituzione del legale

Patrizia Maciocchi
ROMA

È nulla la notifica dell'atto di appello al difensore che nel corso del termine di impugnazione, si è volontariamente cancellato dall'albo degli avvocati. Ma per l'impugnazione gli orologi restano fermi fino alla sostituzione del legale. La nullità «travolge» solo il procedimento e la sentenza di appello, ma non comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. È il termine di

impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore.

Prima di questa decisione delle Sezioni unite civili (sentenza 3702 di ieri), la giurisprudenza era «indecisa»: tra: inesistenza, nullità o idoneità a instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Per le Sezioni unite la notifica non è inesistente ma nulla, per viola-

zione dell'articolo 330 comma 1 del Codice di procedura civile, perché indirizzata a soggetto non più abilitato a riceverla, visto che la volontaria cancellazione dall'albo comporta per il professionista la contemporanea perdita dello ius postulandi.

La nullità, se non sanata con efficacia retroattiva, «impugna» nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado». L'articolo

301, comma 1 del codice di rito, per essere in linea con la Carta e con il diritto di difesa, deve comprendere, infatti, tra le cause di interruzione del processo, anche l'ipotesi dell'avvocato che, per sua scelta, si cancelli dall'albo. Con l'ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore che si è «autocancellato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & territorio Dal rilancio di un magazine al controllo delle strutture, dal Coworking ai prodotti digitali: le sfide laziali

Qualità e competenza, imprese al passo coi tempi

Capacità di migliorare i servizi e di produrre nuove soluzioni rendono le società pronte a nuove iniziative

«Link Services» diversifica e rilancia il marchio SoloCase

Una iniziativa editoriale per rivitalizzare il know-how di un magazine che altrimenti sarebbe andato perduto. È quella intrapresa dalla **Link Services**, azienda specializzata nell'informatica applicata che, per diversificare il proprio business, ha deciso di acquistare la società editoriale **Edizioni Multimediali Italiane**. Obiettivo, rilanciare il marchio SoloCase, il magazine delle case di Roma e dintorni, e soprattutto l'omonima rivista, per oltre 20 anni punto di riferimento di tantissimi romani alla ricerca di un immobile da acquistare o locare. Insomma, Link Services ha deciso di «sfidare le forze della natura», come amano ripetere dall'azienda. Un'impresa ardua, ma meritevole e ammirabile perché mantiene in vita posti di lavoro, con l'obiettivo di riattivare una microeconomia attraverso investimenti importanti. I punti forti del progetto editoriale sono una struttura snella e flessibile, un team di collaboratori altamente professionale e la fede nel raggiungimento del traguardo prefissato. Per apprezzare fino in fondo il progetto che c'è dietro il rilancio di SoloCase, è giusto conoscere il valore di Link Services: l'azienda nasce nel 2009 con la volontà di inserirsi nel mercato dell'informatica applicata. Si occupa prima dello sviluppo di siti web per poi passare alle piattaforme informatiche e agli store online per l'e-commerce. Col tempo sviluppa attività consulenziali in ambito java sap e attraverso il suo staff piattaforme complesse come Fondimpresa. Opera nella gestione nella classificazione e nell'analisi di dati sensibili per Italcementi ed Eni; conferisce



Daniela Vinci - Direttore Responsabile SoloCase

risorse professionali su attività strategiche ad una multinazionale come NTT Data Italia; si occupa di attività di rendering di progetto in Autocad per gli studi di Ingegneria; sviluppa attività di Editing per case editrici; si occupa della gestione del CRM e della CS per FCA e Volkswagen; svolge gare su attività di pubblica amministrazione in ambito di call e contact center. Tornando a SoloCase, edito sempre da Edizioni Multimediali Italiane: «La rivista - spiega il Direttore Responsabile di SoloCase - si presenta con nuova veste grafica e carta di pregio, in un format attuale e moderno verso il quale l'editoria specializzata si è già orientata poiché è cambiato, ed allo stesso tempo si è evoluto, il modo di fare pubblicità sulla carta stampata. Quindicinale a distribuzione gratuita settimanale, è reperibile nelle edicole, agenzie immobiliari, centri commerciali e negozi della Capitale. Offre al lettore una consultazione piacevole e accattivante che si riflette inevitabilmente sulla redemption verso gli inserzionisti, favorendo così l'intermediazione ed il reale posizionamento dell'inserzionista sul proprio territorio; oltre a contenere foto-annunci e immagini ad alta risoluzione, il magazine propone interviste a esperti del settore ed articoli pubblici-redazionali del mondo immobiliare». Tanti accorgimenti con la certezza di stare facendo il massimo: «Abbiamo constatato - aggiunge l'Editore di SoloCase - che gli inserzionisti più attenti al modo di fare comunicazione richiedono sempre più un veicolo pubblicitario di qualità, snello e facilmente fruibile che rappresenti al meglio la qualità della propria azienda e delle proposte immobiliari. Con SoloCase siamo sicuri di averli accontentati proponendo al mercato capitolino un prodotto editoriale di alta qualità». Info: www.solocase.it direzione@solocase.it



Verificare lo stato di salute di una struttura durante la sua vita. Nasce da tale esigenza OF (acronimo di fibre ottiche), sistema brevettato da **NTSG**, società di Roma che fornisce servizi per monitorare strutture e infrastrutture. Realtà nata come start up nel 2015 dal ramo di azienda di una società di informatica dell'ing. Paolo Persi del Marmo, attuale CEO di NTSG (New Tech System Generation). Grazie alla qualità di OF, l'azienda ha trovato ampio mercato nazionale ed estero, con diverse applicazioni realizzate tra l'altro in Inghilterra, Germania, Emirati Arabi e Marocco. A testimoniare i numeri: il 2016 si è chiuso con un milione di fatturato, e nel 2017 è annunciata una previsione di crescita del 30-50%. Frutto della tecnologia che utilizza le fibre ottiche: «Che consentono - afferma l'ing. Persi del Marmo - facile installazione, ridotto impatto ambientale e ampio utilizzo». NTSG ha sviluppato e brevettato un sistema per monitorare le deformazioni 3D e 2D di un elemento di forma generica, utilizzando le fibre ottiche come mezzo di misura, sistema che trova la sua mag-

NTSG e il sistema OF, strutture più sicure

giore applicazione nel controllo di grandi opere (ponti, gallerie, strade, ferrovie, dighe) ed edifici: aspetto di stretta attualità visti i tragici eventi che hanno colpito l'Italia: «Un sistema di controllo analogo, adottato 20 anni fa - spiega il CEO di NTSG - avrebbe permesso di prevenire molti dei disastri avvenuti negli ultimi tempi». OF è stato utilizzato di recente anche per controllare un pozzo di trivellazione profondo mille metri e nel mondo delle auto, compresa la F1, per componenti di Mercedes, Porsche e Pirelli. E poi utilizzabile per «controllare» ferrovie, beni culturali, condotte idriche, fognarie e petrolchimiche, petroli, imbarcazioni. «Il nostro team - conclude Paolo Persi del Marmo - si compone di ingegneri esperti e giovani, selezionati per la dinamicità. Tecnici qualificati nell'utilizzo di fibre ottiche». I clienti di NTSG sono imprese di costruzione, gestori di infrastrutture, sicurezza, industria, team racing, produttori, laboratori di ricerca e sviluppo. Info: www.ntsngen.com



Ing. Paolo Persi del Marmo

Il tuo ufficio a Roma



Fabio Caronia

Un ufficio dove ricevere i clienti, fare un fax, scrivere una mail. Un ufficio anche per poche ore, magari a chilometri di distanza dalla propria città o dalla sede dell'azienda. È il Coworking, risposta alle esigenze lavorative di chi ha bisogno di un ufficio ma non intende sostenere i costi dello stesso in modo continuativo. A Roma da inizio anno è attivo **HonosCowork**, in via della Magliana 498, realtà nata da **Honos**, azienda che fa capo al gruppo SPSGroup. Più di 500 mq dove liberi professionisti e titolari di start up e piccole aziende, attraverso contratti di servizio, possono «prenotare» il loro ufficio per ore o giorni specifici. A guidare HonosCowork è il Dr. Fabio Caronia: «La nostra realtà ha subito avuto positivi riscontri, con tante richieste di informazioni e con l'affitto, in poche settimane di attività, di 2 uffici e 2 open space». Le aree sono confortevoli e adeguate, tutti i costi dei servizi inclusi nel prezzo: «Chi entra nei nostri spazi non ha altre utenze da pagare». A disposizione anche un'area dove consumare un pasto comodamente seduti. Possibile la domiciliazione. Per info: http://www.honoscowork.com/honos_cowork

«I servizi facili fanno i clienti felici»

Progettare mettendo al centro le persone: chi commissiona il lavoro, ma anche di chi usufruisce del prodotto. Questa è **Userestlab**, azienda con sede principale a Roma e ufficio a Milano che si occupa di progettare l'esperienza delle persone nella progettazione di prodotti digitali e fisici. Amministratore unico è Stefano Dominici, fondatore della società nel 2004: «All'epoca - dice - si pensava che la tecnologia potesse risolvere gran parte dei problemi delle aziende. Poi ci si è resi conto che erano le persone, quelle che acquistano e devono usare il prodotto, a fare la differenza. Userestlab si occupa di capire come le persone pensano, agiscono, scelgono e acquistano». La società attuale prende forma nel 2013 con l'ingresso di nuove forze: oggi Userestlab ha due soci (con Dominici c'è Maria Cristina Lavazza - è rendere facili cose complesse, quei prodotti o servizi che le persone utilizzano volentieri e

chi ci lavora riesce a gestire al meglio. Questo riusciamo a farlo attraverso la ricerca qualitativa (interviste contestuali, osservazione etnografica, diari, etc.) e la progettazione partecipativa». Lo user experience design è un approccio essenziale per fare innovazione, molto diffuso in USA e nel nord Europa, in Italia si inizia a comprenderne i vantaggi. Tra i clienti di Userestlab ci sono grandi aziende italiane e numerose aziende straniere che vogliono capire come i clienti italiani utilizzano i loro prodotti. «L'innovazione di Userestlab - continua Dominici - non viene solo dalla ricerca sui clienti, ma anche e soprattutto nel metodo: il committente è coinvolto dall'inizio alla fine attraverso un approccio di design partecipativo, niente riunioni ma workshop e laboratori collaborativi che permettono di costruire insieme il prodotto finale». I vantaggi della user experience per l'azienda consistono in un semplice win-win: mettendo al centro il cliente finale, i brand possono aumentare le vendite, ridurre i costi di assistenza e vivere sono più tranquilli. Info: www.userestlab.it

**ESPERIENZE SEMPLICI, COME GIOCHI DA BAMBINI.**